

Codice disciplinare e sanzioni nella Pubblica Amministrazione

Una circolare della Funzione Pubblica fornisce chiarimenti dopo la riforma in merito ad alcune problematiche applicative della disciplina in materia di infrazioni e sanzioni disciplinari e in merito al rapporto tra procedimento disciplinare e penale. Ins. il 30/03/2011 da Arial

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la **Circolare n. 14 del 23 dicembre 2010**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011, ha fornito chiarimenti in merito ad alcune problematiche applicative della disciplina in materia di infrazioni e sanzioni disciplinari e in merito al rapporto tra procedimento disciplinare e penale. Materie che sono state recentemente modificate dal decreto legislativo n. 150/2009, sull'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico

Il decreto n.150/2009, sull'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, è intervenuto in materia modificando l'art. 55 del D. Lgs. n. 165/2001. Oggi è previsto che *“la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro»*.

La circolare della Funzione Pubblica precisa che le amministrazioni potranno completamente **sostituire la pubblicità tramite affissione con la pubblicazione on-line** solo qualora l'accesso alla rete internet sia consentito a tutti i lavoratori, tramite la propria postazione informatica; infatti, la pubblicazione risponde all'esigenza di porre il dipendente al riparo dal rischio di incorrere in sanzioni per fatti da lui non preventivamente conosciuti come mancanze.

Queste alcune delle indicazioni fornite.

Pubblicità del codice disciplinare

I datori di lavoro, comprese le pubbliche amministrazioni, hanno l'obbligo, previsto dalla L. 300/70 di portare a conoscenza dei lavoratori il codice disciplinare, cioè l'insieme delle norme, anche di derivazione contrattuale, relative alle possibili infrazioni, alle sanzioni e alle procedure di contestazione. La modalità prevista dalla L. 300 è quella dell'affissione in luogo accessibile a tutti, individuato nell'ingresso della sede di lavoro.

Il decreto n.150/09 è intervenuto in materia modificando l'art.55 del decreto legs. 165/01. Oggi è previsto che **“la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice**

disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro».

La circolare della Funzione Pubblica precisa che le amministrazioni potranno completamente sostituire la pubblicità tramite affissione con la pubblicazione online solo qualora

l'accesso alla rete internet sia consentito a tutti i lavoratori, tramite la propria postazione informatica; infatti, la pubblicazione risponde all'esigenza di porre il dipendente al riparo dal rischio di incorrere in sanzioni per fatti da lui non preventivamente conosciuti come mancanze.

Perciò il codice disciplinare deve essere pubblicato, con adeguato risalto e indicazione della data, oltre che sull'home page internet anche di quella intranet dell'amministrazione. Le amministrazioni devono preconstituire una prova dell'avvenuta pubblicazione, al fine di poter sviluppare la difesa nell'ambito di un eventuale contenzioso, chiedendo alla struttura interna competente alla

pubblicazione di comunicare formalmente l'avvenuto adempimento.

A seguito della riforma, la modalità alternativa alla pubblicazione sul sito è solo quella dell'affissione all'ingresso della sede di lavoro poichè solo questo luogo particolare è espressamente considerato dalla norma vigente. Il codice disciplinare oggetto di pubblicità deve contenere sia le procedure previste per l'applicazione delle sanzioni sia le tipologie di infrazione e le relative sanzioni.

La pubblicità deve poi riguardare anche il **codice di comportamento** dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in quanto queste regole integrano le norme contenenti le fattispecie di illecito disciplinare previste dai contratti collettivi e dalla legge.

Azione disciplinare, rafforzata la competenza del dirigente

Riguardo alla gestione del procedimento disciplinare, la riforma ha ampliato la competenza del dirigente della struttura in cui il dipendente lavora attribuendogliene la titolarità in riferimento ad ipotesi ulteriori rispetto a quella del rimprovero verbale e della censura, già previste. Quando il responsabile della struttura è un dirigente questi potrà procedere alla contestazione dell'addebito e all'irrogazione della sanzione, dopo l'espletamento del relativo procedimento, per tutte le infrazioni "di minor gravità", cioè quelle per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione sino a dieci giorni. Per le infrazioni di maggior gravità o nel caso in cui il responsabile della struttura non sia un dirigente, l'intera procedura deve essere svolta dall'ufficio procedimenti disciplinari. Rimane salva la competenza del responsabile della struttura, a prescindere dalla circostanza che si tratti di dirigente o non dirigente, di irrogare il rimprovero

verbale. Ins. da Arial